



# COMUNE DI USSEAUX

Provincia di Torino

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2014

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ROSTAGNO Arch. Elvio	PRESIDENTE	Sì
BRUNET Elisa	CONSIGLIERE	Sì
BLANC Elisa	CONSIGLIERE	Sì
CHALLIER Ugo	CONSIGLIERE	No
CAPPELLETTI Cristina	CONSIGLIERE	Sì
AIMO Gianfranco	CONSIGLIERE	Sì
BO Valentina Elsa Lidia	CONSIGLIERE	No
BLANC Franco	VICE SINDACO	Sì
SALLEN Marco	CONSIGLIERE	Sì
CHALLIER Michele	CONSIGLIERE	No
TOJA Mario Chiaffredo	CONSIGLIERE	No
MONZEGLIO Marco	CONSIGLIERE	No
CANTON Mario Albino	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	6

Assume la presidenza il Sindaco ROSTAGNO Arch. Elvio.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FILLIOL D.ssa Laura.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
  - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
- b) *per quanto riguarda la TASI:*
- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
  - 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."*

*"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

*"688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze."*

*"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori."*

*"690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*

*"691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo."*

**VISTO** il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 9 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014 il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è differito al 30 Aprile 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** l'art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

**VISTO** il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con l'allegata relazione tecnica, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio;

**OSSERVATO**, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorre dare applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.071999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione;

**CONSIDERATO** che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento;

**RITENUTO**, al fine di determinare le tariffe da applicare per l'anno 2014, di dovere fare riferimento ai costi di gestione indicati nell'apposito Piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per l'anno 2014;

**EVIDENZIATO** quindi che le tariffe determinate per l'anno 2014, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con nota prot. n. 0601 del 02.04.2014 e secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 sono indicate nel piano finanziario, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  per le utenze domestiche ed ai coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  per le utenze non domestiche ed ai costi unitari fissi e variabili ( $Q_{uf}$  e  $Q_{uv}$ )

sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche elaborate sulla base dei seguenti criteri:

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in base ai seguenti criteri:
  - i costi fissi sono stati suddivisi in base al numero delle utenze TARI;
  - i costi variabili per il 60% a carico delle utenze non domestiche e per il 40% a carico delle utenze domestiche come richiesto dalla Giunta Comunale con nota prot. n. 0601 del 02.04.2014.

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Per quanto riguarda, invece il criterio per la ripartizione dei costi variabili si rimanda alle motivazioni che verranno indicate nel prosieguo della deliberazione;

- relativamente ai coefficienti si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. 158/99, sono stati adottati nelle misure massime, al fine di evitare che l'applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti al minimo, eccetto per le categorie 1 e 5 per i quali sono stati applicati i coefficienti massimi, al fine di non penalizzare le attività produttive e tenendo conto che tali coefficienti risultano molto alti (anche nel loro importo minimo) per la realtà del nostro Comune;

**DATO ATTO** che:

- il responsabile del servizio ha rilasciato in data 04.04.2014 un parere negativo in ordine alle regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- tale parere, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; è stato sottoscritto e condiviso anche dal Segretario Comunale;
- il parere si basa sulle seguenti considerazioni:
  - il Comune di Usseaux non ha un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche o non domestiche e pertanto, come previsto dalla normativa vigente, deve utilizzare un sistema presuntivo basato sui coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99;
  - applicando i coefficienti minimi previsti dalla tabella 4b "Intervalli di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche" si ottiene il seguente risultato: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche: 128,49%;
  - tale dato non può essere utilizzato per il riparto della parte variabile della tariffa tra utenze domestiche e non domestiche in quanto:
    - non è ragionevole ritenere che i rifiuti vengano prodotti esclusivamente dalle utenze non domestiche e che le utenze non domestiche non producano alcun rifiuto;
    - si può discutere sulla percentuale presuntiva più congrua nel range tra 1 e 99 ma è impossibile che solo le utenze non domestiche producano più del totale dei rifiuti

prodotti da tutti gli utenti (domestici e non domestici) del Comune di Usseaux, tenendo presente che la quantità totale di rifiuti prodotti nel Comune è un dato effettivo (e quindi imm modificabile) mentre la percentuale sopra calcolata è un dato presuntivo (e quindi contestabile sul piano statistico);

- qualora si applicasse tale percentuale si verificherebbe la seguente situazione: le utenze non domestiche pagano più del totale dei costi variabile e l'importo che supera il totale dei costi viene restituito alle utenze domestiche che avrebbero delle bollette negative;
- l'art. 14, comma 15, del D.L. 201/11, conv. in legge 214/11 prevede che il Comune possa prevedere delle riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e che pertanto tale percentuale possa essere utilizzata per analogia per abbattere ulteriormente la quantità presuntiva di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, che in tal caso scenderebbe a 89,94%, tenendo presente che la realtà comunale è caratterizzata da parecchie attività stagionali (che pertanto nei mesi di non attività non producono rifiuti);
- pur evidenziato la non applicabilità tout court al Comune di Usseaux del D.P.R. 158/99 in quanto applicando il metodo normalizzato scaturisce una percentuale presuntiva della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche irragionevole;
- non vi è alcun elemento normativo o fattuale che autorizzi la fissazione della percentuale della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche al 60% come richiesto dalla Giunta Comunale nota prot. n. 0601 del 02.04.2014;
- l'applicazione di una percentuale non conforme al D.P.R. 158/99, incidendo sull'importo delle bollette TARI, potrebbe generare del contenzioso con i contribuenti;
- si propone al Consiglio Comunale di predisporre le tariffe TARI e la relativa delibera consiliare ripartendo la parte variabile della tariffa per il 89,94% a carico delle utenze non domestiche e per il 10,06% a carico delle utenze domestiche;

**RITENUTO** comunque opportuno approvare la presente deliberazione e le relative tariffe TARI basate sulla ripartizione dei costi variabili per il 60% a carico delle utenze non domestiche e per il 40% a carico delle utenze domestiche per le seguenti motivazioni:

- come evidenziato anche dal Responsabile del servizio amministrativo e finanziario e dal Segretario Comunale la percentuale presuntiva della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata applicando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99 (pari a. 128,49%) non è applicabile in quanto non è ragionevole ritenere che i rifiuti vengano prodotti esclusivamente dalle utenze non domestiche e che le utenze non domestiche non producano alcun rifiuto;
- evidentemente i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99, in quanto basati su dati statistici validi per tutto il territorio nazionale, non si adattano alla realtà del Comune di Usseaux;
- la situazione specifica del nostro Ente è caratterizzata da numerose attività stagionali che svolgono la loro attività per non più di 4 mesi all'anno, e compatibilmente con le condizioni climatiche, per le quali un abbattimento del 30% dei coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti è insufficiente;
- anche le restanti utenze non domestiche, in particolare bar, ristoranti, alberghi e campeggi, che hanno un'autorizzazione annuale hanno un flusso turistico che aumenta per non più di 4 mesi all'anno nel periodo estivo e 1 mese nel periodo invernale, e

compatibilmente con le condizioni climatiche, mentre nei restanti mesi, soprattutto nei giorni feriali, il giro d'affari è limitato alla sussistenza con evidenti effetti sulla quantità di rifiuti prodotti;

**CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0, ASTENUTI 0** resi per alzata di mano

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, con l'allegata relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, predisposto dagli uffici con la collaborazione del soggetto che svolge il servizio.
- **DI DARE ATTO** che il piano finanziario e la relazione tecnica saranno trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 Giugno 2014 ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
- **DI APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2014, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse.
- **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti "TARI".
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0, ASTENUTI 0** resi per alzata di mano.

La lettura e l'approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: ROSTAGNO Arch. Elvio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: FILLIOL D.ssa Laura

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/04/2014.

Usseaux, li 17/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILLIOL D.ssa Laura

---

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Usseaux, li 17/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILLIOL D.ssa Laura

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-apr-2014

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- X** in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Usseaux, li 07-apr-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILLIOL D.ssa Laura